Risoluzione dell'Assemblea parlamentare Euronest sulla lotta al lavoro sommerso e informale e sul miglioramento della sicurezza sociale dei lavoratori nell'Unione europea e nei paesi del partenariato orientale

(2018/C 343/04)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

— visti gli accordi di associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, la Moldova, la Georgia e l'Ucraina, l'accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l'Armenia e in particolare i capitoli di tali accordi riguardanti il commercio e lo sviluppo sostenibile, l'occupazione, la politica sociale e le pari opportunità,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 e 168,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

— vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,

— visto il Codice europeo di sicurezza sociale del 1964 e il Codice rivisto del 1990,

— visti il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [1] e la Convenzione europea sulla sicurezza sociale (STE n. 078),

— viste la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali del novembre 2017 e la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali [2],

— viste le convenzioni e le raccomandazioni n. 81, 102, 129, 155, 187, 197, 202 e 204 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nonché la sua agenda per il lavoro dignitoso,

— visti la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles, i 20 obiettivi per il 2020, nonché l'architettura rivista adottata e figurante in allegato,

A. considerando che, conformemente all'articolo 3 TUE, l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, mirando alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché a un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente; che l'UE ha proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali in risposta alle crescenti sfide nei settori della sicurezza sociale e della protezione dei cittadini dell'Unione; che esiste un acquis sociale dell'UE basato su vari strumenti giuridici nazionali, europei e internazionali, in particolare le convenzioni dell'OIL e del Consiglio d'Europa, che di norma riguardano i diritti connessi essenzialmente ai contratti di lavoro, alle condizioni di lavoro o all'accesso all'assistenza sociale;

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce i diritti che rivestono particolare importanza per i lavoratori che si spostano all'interno dell'UE o verso l'UE, in particolare la dignità umana (articolo 1), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5), la libertà professionale e diritto di lavorare (articolo 15), la non discriminazione (articolo 21), il diritto all'informazione e alla consultazione (articolo 27), il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28), il diritto di accesso ai servizi di collocamento (articolo 29), la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30), le condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro (articolo 32), la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (articolo 34), il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47);

C. considerando che non esiste alcun meccanismo vincolante in materia di cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti degli Stati membri per affrontare le questioni relative al lavoro sommerso; che la piattaforma europea contro il lavoro sommerso è stata istituita a maggio 2016 con l'obiettivo di procedere allo scambio delle migliori prassi e di informazioni in materia e di incoraggiare la cooperazione tra Stati membri;

[1] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] Testi approvati, P8_TA(2017)0010.

D. considerando che la Commissione ha proposto una nuova direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

E. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi;

F. considerando che la Commissione ha annunciato l'istituzione di un'Autorità europea del lavoro per garantire l'applicazione delle norme dell'UE in materia di mobilità del lavoro; che ha inoltre annunciato l'intenzione di introdurre un numero europeo di sicurezza sociale;

G. considerando che la politica europea di vicinato, in particolare le zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA) con la Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, e i regimi di esenzione dal visto hanno implicazioni di vasta portata sul mercato del lavoro e sulle condizioni sociali dei lavoratori dipendenti sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi del partenariato orientale; che le attività economiche transfrontaliere richiedono la cooperazione tra gli organismi nazionali preposti ai controlli e all'applicazione delle leggi nel settore del lavoro, al fine di garantire l'attuazione della legislazione vigente;

H. considerando che la disoccupazione, la corruzione, il malgoverno e i conflitti violenti nel vicinato dell'UE costringono le persone ad abbandonare le proprie case e a trovare lavoro dove possono, anche all'estero; che i rifugiati e gli immigrati hanno maggiori probabilità di divenire lavoratori non dichiarati, privi di protezione sociale e spesso impiegati per lavori non qualificati; che i rifugiati e i migranti, in modo particolare le donne, rappresentano i gruppi più vulnerabili sul mercato del lavoro e nella società nel suo insieme;

I. considerando che le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria mondiale e dei processi di trasformazione negli Stati membri dell'UE e nei paesi del partenariato orientale sono state di vasta portata, basti pensare alla disoccupazione giovanile e di lunga durata cosà come all'aumento delle disuguaglianze e della povertà; che tali sviluppi, che sono spesso un effetto collaterale delle misure di austerità, hanno determinato una serie di cambiamenti nei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'UE e dei paesi limitrofi che hanno portato a un allentamento delle norme, anche nei settori dell'assistenza sanitaria e delle pensioni; che le riforme del codice del lavoro hanno portato alla deregolamentazione e alla liberalizzazione, ma non hanno ridotto l'economia informale;

J. considerando che il lavoro sommerso ha spesso una dimensione transfrontaliera; che la sua natura può variare da un paese all'altro, a seconda del contesto economico, amministrativo e sociale; che la legislazione nazionale relativa al lavoro sommerso e le definizioni utilizzate a livello nazionale sono diverse e che, di conseguenza, le misure volte a contrastare il lavoro sommerso dovrebbero essere modulate in modo da tener conto di tali differenze;

K. considerando che la possibilità di trovare un'occupazione nel sommerso è uno dei principali fattori di attrazione dell'immigrazione clandestina; che alle persone che soggiornano in situazione irregolare o non regolamentata, che tendenzialmente restano fuori dal sistema di sicurezza sociale, viene spesso offerto un lavoro non dichiarato a condizioni socialmente inaccettabili e in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza o dei contratti collettivi nazionali;

L. considerando che i mercati del lavoro e le società sono in evoluzione sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi del partenariato orientale e che emergono sfide importanti derivanti dalla rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi demografici, che creano nuove problematiche e opportunità per il mercato del lavoro;

M. considerando che, nonostante il fatto che nel quadro della legislazione dell'Unione e degli Stati membri dell'UE, le forme gravi di sfruttamento dei lavoratori si configurino come reato, esistono casi nel settore del lavoro domestico in cui lo sfruttamento è tollerato, ad esempio nel caso dei lavoratori che si occupano dei servizi di pulizia e dell'assistenza all'infanzia o agli anziani;

Osservazioni generali

1. sottolinea che la lotta al lavoro sommerso e le misure volte a garantire la sicurezza sociale costituiscono un'importante sfida comune per gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale e dovrebbero pertanto essere oggetto di sforzi congiunti e di cooperazione;

2. riconosce che il lavoro sommerso è una sfida complessa e impegnativa, soprattutto per i paesi che si trovano in una situazione socioeconomica difficile, caratterizzata da un'elevata disoccupazione, da povertà ed esclusione sociale diffuse, da un ambiente imprenditoriale inadeguato e dalla mancanza di margine di bilancio; sottolinea, peraltro, che il lavoro sommerso ha gravi ripercussioni sulle società in generale, tra cui la perdita di entrate per l'erario nazionale, l'indebolimento del finanziamento e della distribuzione della previdenza sociale, le condizioni di lavoro precarie e i rischi sistemici connessi alle violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori, la mancanza di rappresentanza collettiva e la concorrenza sleale tra le imprese; sottolinea pertanto la necessità di strategie nazionali coerenti e integrate e di cooperazione internazionale per agevolare la transizione dall'economia informale a quella formale;

3. si rammarica pertanto del fatto che finora la politica del partenariato orientale non sia mai stata incentrata sulla complessa rete di questioni legate al lavoro sommerso, alla transizione dalla dimensione informale a quella formale di economia e lavoro e sulla sicurezza sociale dei lavoratori;

4. pone l'accento sul fatto che una pubblica amministrazione e un sistema giudiziario su cui i cittadini possano fare affidamento, disincentivano il lavoro sommerso; sottolinea pertanto che lo Stato di diritto, il buon governo e l'eliminazione della corruzione sono fondamentali per la transizione dall'economia informale a quella formale;

5. esprime preoccupazione per il livello di disoccupazione giovanile e per il numero di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) nell'UE e nei paesi del partenariato orientale, come pure per il livello di partecipazione dei giovani all'economia sommersa; sottolinea che sono i giovani a proiettare verso il futuro il patrimonio culturale, economico e sociale di un paese e che pertanto occorre attribuire priorità alla creazione di posti di lavoro per i giovani e alle misure che incoraggiano i lavoratori non dichiarati a emergere dall'economia sommersa; sottolinea che il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e la nuova versione dello strumento europeo di vicinato (ENI) dovrebbero intensificare il loro sostegno all'occupazione giovanile nell'ambito dell'economia formale avvalendosi delle buone pratiche messe a punto nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

6. esorta a predisporre un sistema che consenta di riconoscere nell'UE le qualifiche ottenute nei paesi del partenariato orientale;

7. ribadisce l'importanza delle politiche di tolleranza zero negli appalti pubblici e nei prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, Società finanziaria internazionale, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e Banca europea per gli investimenti) riguardo al lavoro sommerso, anche nei subappalti e nelle catene di approvvigionamento;

Misure a breve termine

8. invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sull'urgente necessità di agire e a intensificare gli sforzi per combattere il lavoro sommerso, anche attraverso campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in collaborazione con le parti sociali; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale nel garantire un'efficace diffusione delle informazioni sulle implicazioni del lavoro sommerso per i lavoratori, le imprese e la società, nonché sui diritti dei lavoratori derivanti dalle norme internazionali sul lavoro sancite dalle convenzioni dell'OIL, comprese le procedure di reclamo e di ricorso; sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul fatto che le persone che lavorano in nero possono essere gravemente sfruttate e di promuovere un clima di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento di tali lavoratori, compreso lo sfruttamento nel lavoro domestico;

9. incoraggia l'UE e i paesi del partenariato orientale che non l'hanno ancora fatto, a ratificare e promuovere nella pratica le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, tra cui la convenzione n. 94 (clausole di lavoro – contratti pubblici), la convenzione n. 102 (sicurezza sociale – norme minime), la convenzione n. 144 (consultazioni tripartite), la convenzione n. 155 (salute e sicurezza dei lavoratori) e il relativo protocollo del 2002, la convenzione n. 167 (sicurezza e salute nell'edilizia), la convenzione n. 177 (lavoro a domicilio), la convenzione n. 184 (sicurezza e salute nell'agricoltura), la convenzione n. 187 (quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro), la convenzione n. 189 (lavoratori domestici), la raccomandazione n. 202 (sistemi di protezione sociale di base), la raccomandazione n. 204 (transizione dall'economia informale verso l'economia formale) e la raccomandazione n. 205 (occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza);

10. ritiene che occorra dare maggior rilievo all'attuazione delle disposizioni dei capitoli degli accordi bilaterali tra l'UE e i paesi del partenariato orientale riguardanti «commercio e sviluppo sostenibile» e «occupazione, politica sociale e pari opportunità»; invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sull'attuazione delle disposizioni in materia nell'ambito degli accordi di associazione/DCFTA con Moldova, Georgia e Ucraina nel contesto delle relazioni annuali di attuazione, nonché sui progressi compiuti verso l'attuazione delle pertinenti disposizioni del CEPA UE-Armenia dopo la sua ratifica;

11. chiede di istituire, nell'ambito dell'architettura multilaterale dei paesi del partenariato orientale, un meccanismo di cooperazione istituzionale per contrastare il lavoro sommerso; raccomanda l'istituzione di una (sotto)piattaforma multilaterale nell'ambito della direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, che potrebbe offrire agli organismi del partenariato orientale, tra cui la piattaforma 2, un contributo sugli aspetti sociali e del lavoro della cooperazione commerciale ed economica;

12. è del parere che si potrebbe istituire un meccanismo basato sullo scambio delle migliori pratiche e sul miglioramento della raccolta dei dati, sull'esempio della piattaforma contro il lavoro sommerso; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe offrire un quadro per valutare i fattori, le caratteristiche, le cause e le circostanze del lavoro informale e sommerso e le cattive condizioni di lavoro in un contesto nazionale e transfrontaliero, e per scambiare le migliori pratiche sui modi per rafforzare la sicurezza sociale dei lavoratori e promuovere condizioni di lavoro dignitose e protezione sociale per tutti;

13. invita gli Stati membri e i paesi del partenariato orientale a concludere accordi bilaterali sullo scambio di dati e sulla cooperazione amministrativa in materia di lavoro sommerso transfrontaliero; sottolinea la necessità di predisporre strumenti pratici intesi a combattere le forme organizzate e le reti di lavoro sommerso transfrontaliero;

14. si compiace dell'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali; invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a discutere, nel corso della prossima riunione ad alto livello, dei modi per adeguare la politica del partenariato orientale alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali e a elaborare un quadro comune per analizzare lo stato di attuazione dei diritti sociali fondamentali, utilizzando come riferimento i 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali e il quadro di valutazione degli indicatori sociali, e con l'obiettivo a lungo termine del rispetto dei 20 principi da parte dei paesi del partenariato orientale;

15. è del parere che l'istituzione della piattaforma contro il lavoro sommerso possa contribuire a rafforzare la cooperazione, riunendo esperti sia dell'UE che dei paesi del partenariato orientale; invita l'UE a riflettere su un meccanismo che possa consentire ai paesi terzi di partecipare alle attività della piattaforma e di trarne vantaggio;

16. chiede che i programmi di promozione dell'occupazione e del lavoro dignitoso siano accessibili ai paesi del partenariato orientale;

17. sottolinea che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo essenziale nel tutelare i diritti dei lavoratori, garantire salute e sicurezza sul posto di lavoro, lottare contro ambienti di lavoro pericolosi, prevenire violazioni delle norme sulla protezione del lavoro e favorire una crescita economica equa e socialmente responsabile, contribuendo a far sì che le retribuzioni e i contributi previdenziali siano effettivamente corrisposti, aumentando in tal modo il gettito fiscale e le entrate delle casse socio-previdenziali e garantendo nel contempo ai lavoratori le opportune coperture previdenziali (assicurazione contro le malattie e gli infortuni e pensioni); si rammarica dell'indebolimento, se non addirittura dell'abolizione, degli ispettorati del lavoro, a causa delle misure di austerità e dei processi di transizione; invita in particolare i paesi del partenariato orientale a invertire questa tendenza e a dotare gli ispettorati del lavoro nazionali di finanziamenti, personale e formazione adeguati; invita la Commissione a sostenere la formazione transfrontaliera e altre forme di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro nazionali;

18. prende atto dell'importante ruolo svolto dalle parti sociali in molti Stati membri dell'UE nella lotta al lavoro sommerso; sottolinea la necessità di intensificare il dialogo sociale e la consultazione delle parti sociali nei paesi del partenariato orientale allo scopo di coinvolgerle nel miglioramento delle condizioni di lavoro, delle norme sul lavoro e della protezione sociale;

19. raccomanda alle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE di incoraggiare alleanze nazionali contro il lavoro sommerso nei settori più colpiti, quali l'edilizia, i trasporti, il turismo e l'agricoltura;

20. sottolinea l'importante ruolo dei sindacati nella lotta al lavoro sommerso e nella protezione dei lavoratori non dichiarati, in quanto i sindacati sono solitamente i primi a essere messi al corrente delle situazioni problematiche, fraudolente, abusive o illegali; prende atto con preoccupazione delle difficoltà che i sindacati incontrano nei paesi del partenariato orientale, che vanno dalle limitazioni della libertà di associazione e di riunione agli ostacoli alla continuazione del dialogo sociale; invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a creare le condizioni necessarie all'azione dei sindacati e invita la Commissione a continuare a sostenerli;

21. esorta i membri della comunità imprenditoriale dell'UE e dei paesi del partenariato orientale ad assumersi la propria responsabilità sociale d'impresa nella lotta al lavoro sommerso, anche nelle catene di approvvigionamento; ricorda loro che il lavoro sommerso crea una situazione di concorrenza sleale sul mercato;

22. accoglie con favore l'istituzione del gruppo di lavoro 5 sulle politiche sociali e del lavoro e sul dialogo sociale nell'ambito del forum della società civile del partenariato orientale; propone che questo gruppo di lavoro partecipi al dibattito in corso sulla lotta al lavoro sommerso grazie ai propri contributi sul ruolo della società civile;

23. chiede all'UE di destinare parte dell'assistenza fornita ai paesi del partenariato orientale, che sarà mobilitata nel quadro degli strumenti finanziari del QFP post-2020, a questa complessa serie di questioni, prevedendo anche il sostegno allo sviluppo istituzionale dei sistemi di ispezione del lavoro e il rafforzamento del dialogo sociale e delle capacità delle parti sociali, anche a livello settoriale, come pure del dialogo civile e delle attività delle organizzazioni della società civile in generale;

Misure a lungo termine

24. sottolinea che la transizione dall'economia informale a quella formale dovrebbe essere parte di una più ampia strategia a lungo termine volta a intensificare la creazione strutturata di posti di lavoro, migliorare la qualità del lavoro e l'accesso al sostegno all'occupazione, contrastare la segmentazione della forza lavoro, combattere la corruzione, garantire i contributi fiscali e sociali, sviluppare o ampliare la copertura previdenziale globale e garantire sistemi di protezione sociale di base universali in linea con la raccomandazione n. 202 dell'OIL;

25. sottolinea che l'esperienza dimostra che sia il fatto di conferire alle autorità il potere di far rispettare la legislazione vigente sia la scelta di offrire incentivi, quali sgravi fiscali sull'imposta sul reddito e regimi di sovvenzioni volti a regolarizzare i posti di lavoro, sono soluzione efficaci che contribuiscono all'emersione del lavoro sommerso; invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a elaborare una tabella di marcia a lungo termine con parametri di riferimento verificabili;

26. incoraggia i paesi del partenariato orientale a sviluppare capacità nazionali per prevenire e combattere il lavoro sommerso, prevedendo l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, tra cui parti sociali e ONG;

27. sottolinea che la forza di attrazione del lavoro sommerso può essere efficacemente ridotta predisponendo sistemi fiscali e sistemi pubblici di protezione sociale trasparenti, accessibili e allettanti; invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a elaborare strategie nazionali volte a realizzare sistemi di sicurezza sociale globali in linea con la raccomandazione n. 202 dell'OIL sui sistemi di protezione sociale di base e con la convenzione n. 102 sulla sicurezza sociale, in modo da estendere la copertura alla popolazione attualmente non coperta nell'ambito dell'economia informale e affrontare adeguatamente la questione del lavoro sommerso;

28. incoraggia gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a concludere accordi bilaterali, soprattutto nel caso di quei paesi in cui si registra una tendenza in materia di flussi migratori in entrata e in uscita tale da generare nel tempo lavoro sommerso;

29. invita gli Stati membri e i paesi del partenariato orientale a mettere a punto un quadro comune di coordinamento della sicurezza sociale, al fine di salvaguardare i diritti previdenziali dei lavoratori mobili;

30. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale.